



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1670

Seduta del 28/12/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA RICERCA BIOMEDICA IN LOMBARDIA- (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Elisabetta Confalonieri Giovanni Pavesi

Il Dirigente Tommaso Mazzei

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia, e in particolare:

- l'art. 10 che riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento degli obiettivi di Regione Lombardia e al comma 2 prevede che la Regione valorizzi, promuova e incentivi l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata;
- l'art. 48 "Enti del sistema regionale" che stabilisce che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lett. l), che annovera tra i principi della programmazione, gestione e organizzazione del SSR la promozione e il sostegno all'attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e sanitaria;
- l'art. 5 comma 12, che dispone che "La Regione promuove e sostiene l'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione e coordina, anche avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l'alta specializzazione degli IRCCS";

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, che conferma l'importante ruolo degli Enti del Sistema Regionale, coinvolti nel dare attuazione agli obiettivi strategici di legislatura, individuando, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici:

- OS 2.3.8 "Investire in innovazione e ricerca per migliorare le cure" che impegna Regione Lombardia al potenziamento dell'attività di ricerca biomedica;
- OS 3.4.1: "Programmare e promuovere la ricerca e l'innovazione" che impegna Regione Lombardia a promuovere la ricerca e l'innovazione, driver fondamentale per l'incremento della conoscenza e del progresso scientifico e tecnologico;
- OS 3.4.2 "Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, che istituisce il Sistema regionale e individua negli allegati A1 ed A2, come modificati dalla l.r. 14/2010, i soggetti che lo costituiscono, e in particolare:

- l'art. 1, comma 1-ter, secondo cui i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione, sono svolti, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

norma, tramite gli enti del Sistema regionali sulla base delle competenze ad essi attribuite;

- l'art. 1 comma 1-quater, secondo cui le modalità di raccordo tra la Regione Lombardia e gli Enti espressamente individuati negli allegati A1 e A2, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

RICHIAMATA la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che, più in generale:

- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

RICHIAMATE:

- la DGR n. IX/2401 del 26/10/2011, con cui la Giunta regionale ha deliberato la costituzione della "Fondazione regionale per la ricerca biomedica";
- la DGR n. IX/3966 del 06/08/2012, con cui la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è stata inserita nel Sistema degli enti regionali (SiReg) all'Allegato A2 della sopra citata L.r. 30/2006, così come modificata dalla L.r. 14/2010;
- la DGR n. XI/5786 del 21/12/2021, con cui sono state approvate modifiche allo Statuto della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, approvato con DGR n. X/5221 del 31.05.2016;

CONSIDERATO che la Fondazione regionale per la ricerca biomedica:

- ha lo scopo, ai sensi del suo Statuto, di promuovere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenendo attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione dei risultati della ricerca;
- in quanto costituita da Regione Lombardia, svolge unicamente attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali del fondatore nel campo della ricerca biomedica, dando attuazione agli indirizzi contenuti nelle leggi regionali relative ai temi oggetto del presente Accordo di Cooperazione, anche al fine di alimentare un sistema delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

conoscenze a supporto delle politiche regionali e per l'implementazione della competitività del territorio lombardo nell'ambito delle Scienze della Vita;

CONSIDERATO altresì che l'accordo che regola, ai sensi della citata l.r. 30/2006, il rapporto tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è da ricondurre, a fronte degli approfondimenti giuridici svolti sul tema, alla cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, disciplinata dall'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023;

VISTO lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e Fondazione approvato con DGR XI/1016 del 17/12/2018, stipulato in data 21 gennaio 2019 e attualmente in atto, con scadenza 31/12/2023;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse di Regione Lombardia a proseguire nella Collaborazione con la Fondazione per il perseguimento degli obiettivi specificati nell'Accordo, nelle more di una valutazione rispetto all'organizzazione del modello di governance della ricerca biomedica a livello regionale;

RITENUTO di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, allegato parte integrante del presente provvedimento;

STABILITO che lo schema di accordo di cooperazione di cui al punto precedente, esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2024 – successivamente alla sottoscrizione- fino al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che in sede di progettazione dell'accordo sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con DGR 12/02/2018 n. 7837 e che le stesse sono state trasmesse al Data Protection Officer" per le verifiche di competenza;

SPECIFICATO che le attività oggetto dell'Accordo di cooperazione in argomento saranno dettagliate attraverso Piani d'Azione annuali, approvati con specifica deliberazione della Giunta Regionale;

EVIDENZIATO che con la XII Legislatura e la recente riorganizzazione delle Direzioni tramite i provvedimenti organizzativi VIII (DGR n. 546 del 3 luglio 2023) e IX (DGR n. 628 del 13 luglio 2023) la Direzione Welfare ha mantenuto tra le proprie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competenze la progettazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività innovative, dei piani e dei progetti di ricerca, e la Direzione Università Ricerca e Innovazione ha visto incluso tra le proprie competenze anche ricerca biomedica e TTO a far data dal 13/07/2023;

RITENUTO di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo provvederanno i Direttori Generali pro tempore della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione e della Direzione Generale Welfare;

RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che lo schema di accordo di cooperazione di cui al punto precedente esplica i suoi effetti, a partire dal 1° gennaio 2024 - successivamente alla sottoscrizione - sino al 31 dicembre 2025;
3. di specificare che le attività oggetto dell'Accordo di cooperazione in argomento saranno dettagliate attraverso Piani d'Azione annuali, approvati con specifica deliberazione della Giunta Regionale;
4. di trasmettere il presente atto alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;
5. di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo provvederanno i Direttori Generali pro tempore della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione e della Direzione Generale Welfare;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA
PER
LO SVILUPPO DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA RICERCA BIOMEDICA IN
LOMBARDIA**

PREMESSO CHE

A. La legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”:

- all’art. 2, comma 1, lett. l), annovera tra i principi della programmazione, gestione e organizzazione del SSR la promozione e il sostegno all’attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e sanitaria;
- all’art. 5 comma 12, dispone che “La Regione promuove e sostiene l’attività di ricerca, innovazione e sperimentazione e coordina, anche avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, le attività nell’ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l’alta specializzazione degli IRCCS”;

B. La legge regionale del 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”:

- valorizza l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell’innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

C. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, conferma l’importante ruolo degli Enti del Sistema Regionale, coinvolti nel dare attuazione agli obiettivi strategici di legislatura, individuando, tra gli altri, i seguenti risultati attesi:

- OS 2.3.8 “Investire in innovazione e ricerca per migliorare le cure” che impegna Regione Lombardia al potenziamento dell’attività di ricerca biomedica
- OS 3.4.1: “Programmare e promuovere la ricerca e l’innovazione” che impegna Regione Lombardia a promuovere la ricerca e l’innovazione, driver fondamentale per l’incremento della conoscenza e del progresso scientifico e tecnologico
- OS 3.4.2 “Rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico”;

D. La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, istituisce il Sistema regionale e individua negli allegati A1 ed A2, come modificati dalla l.r. 14/2010, i soggetti che lo costituiscono, e in particolare:

- all'art. 1, comma 1-ter, stabilisce che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale sulla base delle competenze ad essi attribuite;
- all'art. 1, comma 1-quater, prevede che apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale, regolino le modalità di raccordo tra la Regione Lombardia e gli Enti espressamente individuati negli allegati A1 e A2, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa decorrenza;

E. La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica:

- è stata istituita con DGR n. IX/2401 del 26.10.2011;
- è stata inserita con DGR n. IX/3966 del 06/08/2012 nel Sistema degli enti regionali (SiReg) all'Allegato A2 della L.r. 30/2006, così come modificata dalla L.r. 14/2010;
- in quanto costituita da Regione Lombardia, svolge unicamente attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali del fondatore nel campo della ricerca biomedica, dando attuazione agli indirizzi contenuti nelle leggi regionali relative ai temi oggetto del presente Accordo di Cooperazione, anche al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali e per l'implementazione della competitività del territorio lombardo nell'ambito delle Scienze della Vita;
- persegue la promozione, nel settore delle Scienze della Vita, della ricerca scientifica e sanitaria, con particolare riguardo alla ricerca preclinica e clinica, al trasferimento tecnologico, alla diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione del capitale umano;

F. L'accordo che regola, ai sensi della citata l.r. 30/2006, il rapporto tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è da ricondurre, a fronte degli approfondimenti giuridici svolti sul tema, alla cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, disciplinata dall'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023;

G. Con DGR XI/5786 del 21.12.2021 sono state approvate modifiche allo Statuto della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, precedentemente approvato con DGR X/5221 del 31/5/2016;

H. Con DGR XI/1016 del 17.12.2018 è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, stipulato in data 21/01/2019 e attualmente in atto, con scadenza al 31/12/2023;

I. Regione Lombardia con DGR n. del ha approvato lo schema di Accordo di cooperazione da sottoscrivere con Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica con validità 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, nelle persone del Direttore Generale pro-tempore della DG Università, Ricerca e Innovazione e del Direttore generale pro-tempore della DG Welfare, domiciliati per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, Codice Fiscale 97608860157, nella persona del Direttore generale pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica,

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI COOPERAZIONE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e delineano i presupposti per il rapporto di cooperazione tra la Regione Lombardia (di seguito denominata “Regione”) e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito denominata “Fondazione”).
2. E’ interesse comune di Regione e Fondazione proseguire una specifica cooperazione avente ad oggetto attività comuni per la valorizzazione, la promozione e l’incentivazione dell’innovazione tecnica, scientifica e produttiva, degli investimenti nel campo della ricerca, ivi compresi gli aspetti attinenti alla divulgazione scientifica e al trasferimento tecnologico;
3. In particolare, le parti danno atto di perseguire quali obiettivi comuni di pubblico interesse:
 - I. la promozione sul territorio lombardo del settore Scienze della Vita quale ambito strategico per incrementare la competitività del sistema socio-economico regionale;
 - II. la valorizzazione della ricerca biomedica tramite il sostegno ad attività e progetti di ricerca con particolare riguardo alla ricerca preclinica e clinica per incrementare l’innovatività del sistema di prevenzione e cura di patologie complesse a beneficio del cittadino-paziente;
 - III. la promozione della traslationalità dei risultati della ricerca nella pratica clinica e assistenziale, per garantire un Sistema Sociosanitario sempre più all’avanguardia, e del trasferimento tecnologico del valore prodotto dalla ricerca.
 - IV. il posizionamento dell’ecosistema della ricerca biomedica lombarda nel contesto europeo e internazionale per massimizzare le ricadute, anche economiche, sul territorio regionale generate dal presidio di iniziative e attività ritenute strategiche per lo sviluppo del settore delle Scienze della Vita.

Art. 2 – Attività delle parti

La cooperazione avrà ad oggetto lo svolgimento delle attività come di seguito descritte.

1. Fondazione, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, in particolare:

- a. promuove la valorizzazione del capitale umano dedicato alla ricerca attraverso iniziative di alta formazione, anche internazionali, e di crescita professionale, di aggiornamento scientifico e culturale, rivolte in particolar modo ai giovani ricercatori;
 - b. realizza bandi competitivi, anche a livello europeo, per il finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi, selezionati attraverso procedure di valutazione improntate sulle migliori best practice internazionali, con finalità clinico applicative e ricadute traslazionali, anche per incrementare gli impatti sul sistema socio-sanitario regionale;
 - c. favorisce una stretta sinergia tra le strategie adottate dalla Commissione Europea in ambito Scienze della Vita e gli indirizzi regionali in materia, promuovendo il posizionamento di Regione nei processi di definizione delle policy europee anche tramite la partecipazione a progetti europei utili al raggiungimento dello scopo e ad incrementare le risorse disponibili al finanziamento della ricerca in Lombardia;
 - d. fornisce un supporto tecnico a Regione nella elaborazione degli indirizzi strategici e delle policy in ambito Scienze della Vita, anche a livello internazionale, finalizzati a sostenere processi innovativi con ricadute mirate alla promozione della salute pubblica;
 - e. favorisce la diffusione presso i cittadini, le imprese, le istituzioni, gli enti, gli organi di informazione, di una migliore conoscenza delle predette tematiche, anche favorendo il dibattito e la divulgazione dei risultati della ricerca, coinvolgendo gli stakeholder nei processi di democrazia partecipativa;
 - f. promuove lo sviluppo di relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, nei settori d'interesse delle Parti.
2. Regione, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, per il tramite delle DG Università, Ricerca e Innovazione e Welfare nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare:
- a. elabora la definizione degli indirizzi strategici e delle policy nell'ambito della ricerca biomedica;
 - b. approva le linee guida generali per la predisposizione dei bandi proposti da Fondazione;
 - c. effettua controlli anche a campione sulle rendicontazioni presentate da Fondazione;
 - d. promuove innovazioni organizzative e gestionali all'interno del Sistema Sanitario Regionale al fine di sfruttare i risultati dei progetti di ricerca sostenuti;
 - e. verifica il valore prodotto dalle attività di ricerca promosse da Fondazione e ne favorisce la traslazione delle ricadute nel Sistema Sanitario Regionale;
 - f. valuta i risultati della ricerca anche in termini di impatto sulla salute pubblica.

Art. 3 – Programmazione annuale

1. Fondazione presenta a Regione:
 - a) un Piano di Azione annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, nel quale sono definite in particolare le attività svolte in cooperazione tra Regione e Fondazione, le iniziative e la pianificazione dei bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca biomedica;
 - b) un Programma di attuazione, entro il 30 aprile di ogni anno, nel quale sono dettagliati in particolare gli obiettivi dei bandi, l'articolazione degli interventi, i soggetti destinatari, l'ammontare, il contesto e i tempi di attuazione.
2. Nel Piano di azione annuale proposto da Fondazione è inoltre riportato lo stato di avanzamento delle iniziative in corso e non ancora concluse nonché la proposta di eventuali variazioni sulla dotazione finanziaria dei singoli bandi anche in base alle eventuali economie.
3. Il Piano di azione annuale è sottoposto ad approvazione della Giunta Regionale, mentre il Programma di attuazione è approvato con decreto dirigenziale.
4. Il rispetto del Programma di attuazione è verificato da Regione almeno quadrimestralmente, anche ai fini dell'erogazione delle risorse, come specificato nel successivo articolo 5;

Art. 4 – Procedure per la definizione dei bandi competitivi

1. Regione, per il tramite della DG Università, Ricerca e Innovazione e della DG Welfare, approva le linee guida necessarie alla predisposizione dei bandi competitivi proposti dalla Fondazione introducendo altresì elementi sull'inquadramento normativo in materia di aiuti di stato;
2. Fondazione procede alla stesura del testo dei bandi, delle modalità di rendicontazione delle spese e della relativa documentazione tecnico amministrativa secondo le linee guida predisposte da Regione ed in conformità alla normativa regionale;
3. Nel caso in cui i bandi siano rivolti anche a soggetti privati, ovvero contemplino l'attribuzione di un vantaggio economico che potrebbe avere impatti sulla concorrenza, Fondazione richiede a Regione il parere del suo Comitato Aiuti di Stato.
4. Fondazione, nel rispetto della normativa sulla trasparenza, pubblica sul proprio sito istituzionale il testo dei Bandi competitivi che intende promuovere e ne assicura la massima divulgazione tramite gli opportuni canali regionali e settoriali.

Art. 5 – Procedure per il finanziamento regionale dei bandi competitivi

1. Le risorse destinate al lancio dei bandi competitivi sono definite dalla Giunta regionale con il provvedimento annuale delle Regole di Sistema e sono impegnate in un'unica soluzione da Regione a favore di Fondazione successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano d'azione annuale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a).

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 avviene a seguito dell'approvazione del Programma attuativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) in più soluzioni in base ai bandi previsti e ai tempi attuativi.
3. Le risorse destinate alla ricerca ed erogate da Fondazione tramite bandi competitivi sono rendicontate annualmente a Regione.
4. I costi diretti legati ai bandi competitivi sono ammessi nella misura massima del 2% rispetto alla dotazione complessiva dei singoli bandi e sono rendicontati annualmente a Regione.
5. Tali costi saranno dettagliati nel Piano di Azione Annuale e nel Programma di attuazione, e non possono comprendere le spese del personale incaricato della gestione dei bandi.
6. Con regole e criteri definiti all'interno di ciascun Bando, Fondazione assicura il continuo monitoraggio delle attività progettuali sostenute con risorse regionali grazie alla raccolta, con cadenza annuale, di relazioni tecnico-scientifiche e rendicontazioni economiche dettagliate per voci di spesa.
7. Fondazione definisce a livello generale le regole e i criteri per l'effettuazione di un'analisi ex post dei risultati scientifici di ciascun progetto.
8. Ciascuna rendicontazione economica e scientifica inviata a Fondazione è sottoposta a verifica da parte degli uffici interni di competenza e, nel caso di esito positivo, Fondazione provvede alla erogazione delle tranches di pagamento nel rispetto delle regole di rendicontazione e delle percentuali di finanziamento definite nel bando.
9. Le rendicontazioni di cui al comma 5 sono archiviate presso la sede della Fondazione e su Cloud aziendale e sono all'occorrenza messe a disposizione degli uffici regionali per eventuali verifiche o controlli in merito allo stato di avanzamento dei progetti finanziati.
10. La Fondazione effettua un'analisi ex post dei risultati scientifici di ciascuna attività progettuale, mettendola a disposizione di Regione.
11. L'erogazione ai beneficiari della quota a saldo è inoltre vincolata, oltre alle verifiche di cui al comma 5, anche alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione redatta da un revisore indipendente che certificherà l'inerenza e la congruenza dei costi rendicontati e la correttezza delle spese sostenute.
12. La Fondazione effettua entro 5 anni dalla conclusione delle attività progettuali dei controlli di primo livello anche a campione, assicurando la segregazione di funzioni tra attività concessoria e attività di verifica delle rendicontazioni, liquidazione e controllo.
13. Alla conclusione del ciclo erogativo collegato al singolo bando la Fondazione presenterà ai competenti uffici regionali le rendicontazioni ricevute e le prove dei pagamenti effettuati in favore dei soggetti beneficiari.
14. La documentazione contabile e amministrativa rendicontata dai beneficiari dei finanziamenti è conservata presso la sede della Fondazione e su Cloud aziendale per un periodo di 10 anni e resa disponibile per eventuali controlli.

Art. 6 –Liquidazione dei costi di funzionamento sostenuti dalla Fondazione

1. Regione definisce con il provvedimento annuale delle Regole di Sistema l'ammontare delle risorse destinate al rimborso dei costi sostenuti dalla Fondazione. Il Piano d'Azione di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) ne definisce il relativo dettaglio economico.
2. Fondazione rendiconta a Regione con cadenza annuale i costi di funzionamento a supporto delle proprie attività, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
3. L'erogazione delle risorse destinate ai costi di funzionamento verrà effettuata in due soluzioni:
 - Il 40% a seguito dell'approvazione del Programma di attuazione;
 - il saldo a seguito dell'approvazione regionale della rendicontazione dei costi.
4. La documentazione contabile e amministrativa comprovante i costi sostenuti dalla Fondazione è conservata presso la Fondazione e sul Cloud aziendale per un periodo di 10 anni e resa disponibile per eventuali controlli.

Art. 7 – Referenti per l'attuazione dell'Accordo

1. Regione indica quali propri referenti il dirigente pro-tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca e il dirigente della Struttura Reti clinico assistenziali e organizzative e ricerca.
2. Fondazione indica quale proprio referente il Direttore Generale pro-tempore.
3. L'eventuale sostituzione del referente per l'attuazione dell'accordo di una delle parti dovrà essere comunicata formalmente all'altra parte.

Art. 8 – Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2024 - successivamente alla sottoscrizione - sino al 31 dicembre 2025.
2. Il presente Accordo sostituisce integralmente il precedente, approvato con DGR XI/1016 del 17.12.2018.

Articolo 9 – Riservatezza

1. Nel periodo di vigenza del presente accordo la Fondazione può richiedere l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso Regione con riferimento alle attività oggetto dell'accordo e si impegna ad utilizzare tali dati esclusivamente a fini dello svolgimento delle attività da realizzare.
2. Le parti garantiscono che il proprio personale mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.
3. La documentazione di carattere tecnico/scientifico/commerciale è soggetta ai limiti di riservatezza ed eventuali diritti di proprietà industriale, ai sensi delle normative di riferimento, ed è pertanto soggetta a specifici limiti di utilizzo e diffusione.

Art. 10– Trattamento dei dati personali

1. Regione e Fondazione dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire che i dati personali forniti e raccolti in ragione dello svolgimento delle attività poste in essere per dare attuazione all'Accordo di cooperazione verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento di attività correlate all'Accordo.
2. A tal fine si richiama l'art.6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente in quanto presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. La titolarità di Regione nello specifico è connessa alle finalità di programmazione, presidio del piano di azione e monitoraggio dell'accordo.
5. Fondazione è titolare autonomo del trattamento per la finalità connesse alla realizzazione delle attività connesse al piano di azione nonché alle proprie attività di gestione.
6. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione in qualità di titolare del trattamento procederà - successivamente all'avvio dell'accordo - a valutare i diversi livelli di responsabilità e – conseguentemente - ad individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento relativo alle attività connesse alla programmazione, presidio del piano di azione e monitoraggio dell'accordo.

Articolo 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Regione potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo fermo restando che, salvo specifiche intese scritte tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome della Fondazione per scopi pubblicitari.

Articolo 12– Modifiche e ulteriori disposizioni

1. Il presente accordo non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente accordo è esente da bollo ai sensi della normativa vigente.
3. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le Parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
4. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Data

REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione ()

Il Direttore della Direzione Generale Welfare ()

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

Il Direttore Generale

()